



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**COPIA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 142 DEL 12/07/2017

**OGGETTO: Determina a contrarre per indizione appalto “Affidamento della Concessione del Servizio di Tesoreria” – Approvazione atti di gara**

Area Economica Finanziaria
Determina n. 18
Del 12/07/2017

f.to **Il Responsabile del Servizio**  
**( Rag. S. Di Stefano)**

**Oggetto: Determina a contrarre** per indizione appalto "Affidamento del Servizio di Tesoreria Comune di Scillato: anni 5: periodo 2017/2022, mediante "**Procedura Aperta**" così come stabilito dal combinato disposto di cui all'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell' ex Art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL E con il criterio del **maggiore ribasso** sull'importo fissato a base d'asta, ai sensi dell'Art. 95 comma 4 lettera c del Codice degli Appalti.

– **Approvazione atti di gara CIG: ZD3IF50DD4**

**Premesso:**

- Che l'Ente Comune di Scillato è incluso nella Tabella A annessa alla Legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto al regime di *Tesoreria Unica*, di cui alla medesima Legge ed ai Decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985.
- Che l'Ente rientra nel nuovo sistema di *Tesoreria Unica*, introdotto dall'Art. 7 del D.Lgs n. 279 del 1997 e che quindi dovrà essere espletato con i criteri indicati dalla circolare del Ministero del Tesoro n. 50 del 18.06.1996.
- che tale servizio è scaduto il 01/04/2016 con proseguimento in regime di proroga.
- Che, a tal fine, con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/06/2017** esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo Schema di Convenzione ed impartite le direttive al Servizio Finanziario per l'indizione della *gara ad evidenza pubblica* per l'affidamento del *Servizio di Tesoreria Dell'unione dei comuni, per il periodo: anni 5: periodo 2017/2022 con decorrenza dalla stipula contrattuale.*

**Ritenuto**, pertanto, necessario ed urgente, al fine di non pregiudicare l'ordinaria operatività del Comune, nonché al fine di salvaguardare la propria solidità finanziaria, procedere senza indugio, a dare corso all'espletamento delle procedure inerenti il bando di gara per la gestione del servizio di tesoreria di cui all'oggetto.

**Dato atto che:**

- Per quanto concerne il servizio di tesoreria, come è noto il Consiglio di stato, Sezione V, sentenza 6/6/2011 n. 3377, ha ritenuto che "*l'affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi*". Una conclusione che si fonda essenzialmente sul pensiero della Corte di Cassazione, che con la decisione n. 8113/09 ritenne: "*come reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite (sentenze n. 13453/91, n. 874/99, n. 9648/2001) il contratto di tesoreria ... va qualificato in termini di rapporto concessorio, e non di appalto di servizi ...*"
- Con il Nuovo Codice dei Contratti – D.Lgs 50/2016, è stata fatta maggiore chiarezza in merito alla Distinzione Concessioni o appalti. Ed in particolare Maggiore chiarezza sul Servizio di tesoreria *avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante, ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 325, il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio*", Come si nota, si tratta della configurazione della "concessione" alla stregua del criterio "del destinatario".

Ma, nel nuovo ordinamento, tale criterio è da considerare ormai non più operante. Semmai, della Sentenza 377/2011 del Consiglio di stato sarebbe da apprezzare il passaggio nel quale sostiene che la gara di tesoreria rientra "*tra quelle in cui la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*", e, per ciò solo, tra le concessioni di servizi".

Ma, col nuovo Codice dei contratti, tale modo di considerare le "Concessioni" è ormai insufficiente. Infatti, a ben vedere nella gestione del Servizio di tesoreria manca un piano di equilibrio economico-finanziario, soprattutto perché non c'è alcuna specifica prestazione rivolta al mercato. Oggettivamente, il tesoriere svolge le proprie attività per conto e a beneficio dell'ente locale, senza ottenere

alcuno specifico ricavo dall'attività connessa, che non sia molto indirettamente connesso all'accrescimento dell'immagine ed all'opportunità di entrare in contatto con una serie di soggetti che potrebbero divenire propri clienti. L'assenza, allora, di un "rischio operativo" e della necessità di un piano per l'equilibrio finanziario, induce a ritenere che la gestione della tesoreria non possa essere considerata come concessione, alla luce della dirimente definizione di essa data dal codice dei contratti.

In effetti, la qualificazione dell'attività di tesoreria discende esattamente dal criterio non più utilizzabile "del gestore", che dava rilevanza alla traslazione del potere pubblico, dall'amministrazione al privato.

- Pertanto Il d. lgs 50/2016 chiarisce, indirettamente, in modo definitivo che, invece, l'attività di tesoreria è semplicemente un appalto di servizio, del quale, per altro, diretto ed unico beneficiario è l'amministrazione pubblica, non essendovi alcuna prestazione rivolta in via diretta ai cittadini.

Le conseguenze sono rilevanti. Non potendosi qualificare il servizio come concessione, esso, allora, ricade nell'ambito di applicazione del codice, visto che il servizio di tesoreria non pare ascrivibile agli appalti "esclusi".

Tuttavia, poiché come rilevato sopra generalmente le convenzioni non sono onerose per le amministrazioni, è generalmente possibile affidare il servizio applicando l'articolo 36 del codice e le sue procedure semplificate, per altro coerenti con i principi enunciati dall'articolo 210 del d.lgs 267/2000.

Inoltre,

**Dato atto** che:

- ✓ non sono attive convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26,c.I L. 488/99 e s.m.i., relative a servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura d'appalto;
- ✓ il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art.328 del D.P.R. 207/2010;

**Visto:**

- ✓ che l'Attività di Tesoreria è semplicemente un appalto di Servizio ricade nell'ambito di applicazione del codice.
- ✓ è possibile affidare il Servizio applicando l'articolo 36 del codice e le sue procedure semplificate, per altro coerenti con i principi enunciati dall'articolo 210 del D.lgs 267/2000.

**Visto** L'Art. 95 comma 4 - lett. c) del Codice: *".....può essere utilizzato il criterio del minor prezzo .....omississ.... per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'Articolo 35 (euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.*

**Ritenuto**, al fine di garantire i suddetti Principi di pubblicità e trasparenza, in conformità a quanto sopra richiamato di:

- ✓ Stabilire che la gara sia aggiudicata con "Evidenza Pubblica" così come stabilito, ai sensi del combinato disposto di cui all'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'ex Art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, mediante procedura aperta.
- ✓ Fissare, ai sensi dell'Art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara attese le ragioni di urgenza dell'amministrazione aggiudicatrice visto che la Convenzione corrente della tesoreria è in scadenza.

**Dato atto** che in conformità a quanto disposto dal Consiglio Comunale di questo Ente con la suddetta deliberazione di approvazione dello schema di convenzione di Tesoreria per il periodo 2017-2022, il servizio finanziario ha individuato i criteri l'affidamento del servizio di che trattasi che sarà aggiudicato con il criterio

del maggiore ribasso sull'importo fissato a base d'asta di euro 7.800,00 oltre IVA , ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c del D.lgs. 50/2016.

**Ritenuto** di procedere all'approvazione del Bando di gara, e del Disciplinare allegati alla presente.

**Rilevato** che la convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), dalla data di stipula del contratto per un importo complessivo di euro 39.000,00 oltre IVA e quindi per l'importo annuale posto a base di gara, di € 7.800,00 IVA esclusa.

#### **Richiamato**

- Il combinato disposto di cui all' **Art.37 - comma 4, lettera b – ed Art. 37 – comma I del D.Lgs.50/2016**, in forza del quale: *“Se la Stazione Appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, per acquisizione di Forniture e Servizi di importo superiore a €. 40.000 e Lavori superiori a €. 150.000,00, procede secondo una delle seguenti modalità:*
  - a) ricorrendo a una Centrale Di Committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  - b) mediante *Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali di Committenza*, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

#### **Dato**

- Che non è ancora vigente, *(ai sensi dell'Art. 38 comma 8 - l'Art. 216, comma 10 del D.Lgs 50/2016)*, il Sistema di Qualificazione delle Stazioni Appaltanti, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016.

#### **Rilevato**, pertanto,

- Che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una Centrale di Committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria QUALIFICA, *ai sensi dell'Art. 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016*, ma che in ogni caso **restano operative le disposizioni previgenti**.

#### **Evidenziato che:**

- i Comuni di Caltavuturo, Scillato e Scalfani Bagni si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del TUEL di cui al D.Lgs.267/2000 denominata “Val D’Imera Settentrionale”
- con delibera dell'assemblea n°3 e 4 del 05/02/2015 l'Unione dei comuni approvava la convenzione per la gestione associata della CUC/stazione unica appaltante per le procedure di gara di appalti di lavori e forniture e il Regolamento istitutivo della CUC dell'Unione dei Comuni;
- con deliberazione del consiglio direttivo dell'Unione dei Comuni “Val D’Imera Settentrionale” n°17 del 24/II/2015 è stato aggiornato il modello organizzativo con l'area CUC;
- con determina del Presidente dell'unione veniva nominato Responsabile della CUC l'ing. Santina Meli dipendente del Comune di Caltavuturo;

**Ritenuto** di assegnare alla Centrale di Committenza dell'Unione dei comuni Val D’Imera Settentrionale le attività inerenti l'indizione della procedura di gara, secondo le caratteristiche indicate negli allegati atti di gara, stabilendo che le procedure di gara dovranno concludersi il più presto possibile, stante che è risulta già scaduto il servizio di tesoreria attuale.

#### **Visti**

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare:
- L'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati.
- L'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- Gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa.
- L'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il FINE, L'OGGETTO, la FORMA, le CLAUSOLE ritenute essenziali del Contratto che si intende stipulare, le MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE e le RAGIONI che ne sono alla base.
- L'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.

**Visto** il Regolamento di Contabilità.

**Visto** il Dlgs 118/2011 e s.m.i. che, all'allegato 4/2, disciplina il principio della competenza finanziaria potenziata.

**Visto:**

- o l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e ritenuta la propria competenza.
- o L'articolo 3 comma 5, della legge 136 del 13/08/2010, che impone la richiesta del CIG per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.
- o la vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, costituita dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche;
- o la legge 9/05/2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
- o Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato **D.lgs 50/2016** e, in particolare:
  - L'Art. 30, sui PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA.
  - L'Art. 35 sulle SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA e METODI DI CALCOLO del valore stimato degli appalti.
  - L'Art. 36 sui CONTRATTI SOTTO soglia.
  - L'Art. 32 sulle FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.
  - L'Art. 33 sui CONTROLLI sugli atti delle PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.
  - L'Art. 73 (nonché l'Art. 36) sulle PUBBLICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE.
  - L'Art. 29 IN MATERIA DI TRASPARENZA.
  - L'Art. 95 sui CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
  - L'Art. 80 sui MOTIVI DI ESCLUSIONE.
  - L'Art. 29 sui PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA.
  - L'Art. 60 sulle "PROCEDURE APERTE"
  - L'Art. 37 – comma I e 4, lettera b, sulle CENTRALI DI COMMITTENZA.
  - L'Art. 216 sulle DISPOSIZIONI TRANSITORIE
  - L'Art. 217 sulle ABROGAZIONI PREVIGENTI in materia di Appalti Pubblici

**VISTO:**

- Che, ai sensi dell'Art. 4 comma 3 della **Deliberazione AVCP n. III del 20 dicembre 2012**, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013: *Le Stazioni Appaltanti nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti, per il tramite del Sistema AVCPASS.*

## DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di Richiamare e Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.
- 2) Di approvare il Bando di gara con allegato schema di convenzione deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 08/06/2017 che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) Di esperire appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Scillato per anni 5, con "evidenza pubblica" mediante "Procedura Aperta" così come stabilito dal combinato disposto di cui all'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell' ex Art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.
- 4) Di Fissare, ai sensi dell'Art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara attese le ragioni di urgenza dell'amministrazione aggiudicatrice visto che la Convenzione corrente della tesoreria è già scaduta.
- 5) Di stabilire che il servizio sarà aggiudicato con il criterio del **maggiore ribasso** sull'importo fissato a base d'asta, ai sensi dell'Art. 95 comma 4 lettera c del Codice degli Appalti.
- 6) **DI STABILIRE che**, ai fini della **Pubblicazione di tutti gli ATTI DI GARA** (Bando/Disciplinare di gara, Capitolato e i relativi Allegati) si procederà come segue:

*Ai sensi del ART. 36 COMMA 9:*

- **I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul PROFILO DEL COMMITTENTE – SEZIONE TRASPARENZA – BANDI** della Stazione Appaltante, ed in particolare dei **TRE COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI, nonchè sulla PIATTAFORMA DIGITALE DEI BANDI di GARA presso l'ANAC**.
- *Ai sensi del ART. 73 COMMA 5: Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla PUBBLICITÀ IN AMBITO NAZIONALE decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei Bandi di gara presso l'ANAC.*
- Il BANDO/Disciplinare di Gara, il Capitolato d'Oneri, saranno pubblicati sul Sito Internet e **ALL'ALBO ON LINE** del Comune di Scillato e dei Comuni costituenti l'Unione dei Comuni "Val d'Himera Settentrionale" (Art. 74 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016), Comune di Sclafani Bagni e di Caltavuturo.

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

**INOLTRE, AI FINI DELLA TRASPARENZA, ai sensi dell'ART. 29 del D.Lgs 50/2016.**

**Tutti gli Atti** relativi alla Procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella Sezione "**Amministrazione Trasparente**", all'indirizzo <http://www.scillato.gov.it>, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale Proposizione del ricorso, *ai sensi dell'ART. 120 del Codice del Processo Amministrativo*, sono altresì **pubblicati**, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Di assegnare alla Centrale Unica di Committenza istituita dall'Unione dei Comuni "Val D'Imera Settentrionale", le attività inerente l'indizione della procedura di gara di appalto per l'Affidamento del Servizio di Tesoreria secondo le caratteristiche indicati negli allegati di gara.

Di Dare Atto che la Convenzione da stipularsi con l'aggiudicatario del servizio sarà del tipo "pubblico-amministrativo", a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Scillato con spesa a carico esclusivo di dell'aggiudicatario del servizio.

Di Prenotare la presuntiva spesa a base di gara, per un importo annuale di € 7.800,00 oltre IVA al competente capitolo del bilancio pluriennale 2017/2019.

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE.

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on-line.

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma I, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

F.to Il Responsabile del servizio Finanziario  
( Rag. Santo Di Stefano)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.  
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

F.TO L'ADDETTO

\_\_\_\_\_

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_